

Trib. Verona, sez. I, ord., 26 gennaio 2022, n. 3436

Giudice Vaccari

Rilevato che

(*omissis*) ed (*omissis*) hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale i soggetti indicati in epigrafe per far dichiarare inefficace la clausola con la quale (*omissis*), nell'istituire con testamento pubblicato il 26 maggio 2015, nell'istituire propri eredi universali i convenuti, aveva legato alla sorella (*omissis*), madre dei ricorrenti e deceduta il [13 dicembre 2015, la somma di euro 200.000,00](#), manifestando la volontà che a tale legato non si applicasse l'istituto della rappresentazione.

Dei resistenti solo (*omissis*) si è costituito in giudizio resistendo alla domanda avversaria con puntuali deduzioni in punto di diritto.

A seguito del decesso di (*omissis*) si sono costituiti in giudizio in qualità di suoi eredi il marito ed i figli. La domanda è infondata e va pertanto rigettata per la decisiva considerazione che nessuna norma di legge prevede il divieto di una clausola testamentaria del predetto tenore o ne prevede la nullità o inefficacia e d'altro canto nemmeno i ricorrenti sono stati in grado di individuare il fondamento normativo della loro pretesa.

Essi infatti hanno richiamato il disposto dell'[art. 467, comma 2, c.c.](#) che però non prevede un siffatto divieto giacchè si limita a stabilire in quali ipotesi si può avere rappresentazione nella successione senza indicare le conseguenze della violazione di quanto in essa disposto.

Al contempo gli attori hanno richiamato a sostegno del loro assunto la posizione di una parte della dottrina, secondo la quale il testatore non potrebbe escludere tout court l'istituto della rappresentazione se l'erede o il legatario non può o non vuole accettare ma nemmeno essa ha un valido sostegno normativo.

Su una tesi così lacunosa e fragile non può che prevalere l'argomento del resistente che attribuisce preminenza alla volontà del testatore che intenda escludere il diritto di rappresentazione purchè essa, come nel caso di specie, non leda i diritti dei legittimari o altra norma imperativa.

Tale clausola integra effettivamente una implicita diseredazione di chi avrebbe potuto giovare dell'istituto della rappresentazione (nel caso di specie i ricorrenti quali eredi legittimi di (*omissis*)) ma essa risulta conforme all'insegnamento della Suprema Corte in punto di validità della disposizione con la quale il testatore di limiti a manifestare la volontà destitutiva di alcuni dei successibili ex lege ([Cass. 8352/2012](#)).

Può anche escludersi che con la clausola in esame il testatore avesse espresso una mera volontà negativa all'applicazione della rappresentazione, senza riferirsi ad una specifica disposizione o categoria di successibili, previsione che, secondo parte della dottrina, sarebbe quella di più difficile tenuta, poichè (*omissis*) l'aveva esclusa con riguardo al legato in favore della sorella, così rendendo agevolmente individuabili nei nipoti ex sorore i successibili esclusi dal diritto. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite l'assenza di precedenti, anche solo di merito, sulla questione giuridica sulla quale è incentrato il presente giudizio vale ad evidenziarne l'assoluta novità e a giustificare quindi la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda dei ricorrenti e compensa tra le parti le spese del giudizio.